



31608-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1264/2022
MICHELE BIANCHI		CC - 26/04/2022
GIACOMO ROCCHI		R.G.N. 41972/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA		
DANIELE CAPPUCCIO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso il decreto del 28/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. il 28 settembre 2021, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha, tra l'altro, dichiarato l'inammissibilità dell'istanza proposta nell'interesse di (omissis) ed intesa all'ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione all'espiazione della pena residua di quattro anni e nove giorni di reclusione indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, con ordine di carcerazione, emesso nei suoi confronti dal locale Procuratore generale della Repubblica.

A tal fine, ha ritenuto che «a prescindere dall'assimilabilità della dipendenza sessuale alle altre dipendenze, sostenuta nell'istanza ad invocazione di un'interpretazione analogica della norma richiamata, la relazione del SerD allegata all'istanza non certifica comunque la sussistenza di un programma terapeutico riabilitativo idoneo ai fini del recupero del condannato, ed anzi conclude specificando che è ancora in corso sia l'individuazione di un farmaco idoneo che la definizione di un trattamento di tipo psicoterapeutico».

2. (omissis) propone, con l'assistenza degli avv.ti (omissis) e (omissis), ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce violazione di legge per avere il giudice dell'esecuzione dichiarato l'inammissibilità dell'istanza *de plano*, e quindi senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, in difetto delle prescritte condizioni.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Il procedimento di esecuzione — applicabile alla materia della sorveglianza ai sensi dell'art. 678 cod. proc. pen. — è regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. che prevede, in linea generale, l'introduzione ad iniziativa di parte e la conseguente fissazione di apposita udienza camerale, con adozione in contraddittorio della decisione sulla richiesta.

Il comma 2 dispone, nondimeno, che, se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, avverso il quale è possibile proporre ricorso per cassazione.

La giurisprudenza di legittimità, chiamata ad enucleare i casi di «manifesta infondatezza» che consentono la definizione del procedimento con decreto emesso *de plano*, ha da tempo chiarito che ciò può avvenire nelle sole ipotesi di difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti che, lungi dall'implicare una valutazione discrezionale, sono direttamente imposti dalla legge, laddove, invece, ogni qualvolta siano necessari accertamenti di tipo cognitivo o si imponga, comunque, l'uso di criteri interpretativi in relazione al *thema probandum* deve essere data all'istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto, sul modello di quello tipico ex art. 127 cod. proc. pen., dall'art. 666, commi 3 e ss. (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017; Sez. 2, n. 40750 del 02/10/2009, Green, Rv. 245119).

3. Nel caso in esame, il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha stimato la manifesta infondatezza dell'istanza di ammissione alla misura alternativa sul rilievo dell'inidoneità della documentazione allegata a comprovare la sussistenza dei presupposti di legge, la cui esegesi, contesta il ricorrente, avrebbe potuto e dovuto essere, più correttamente, compiuta previa instaurazione del contraddittorio camerale, che avrebbe consentito di verificare, a suo modo di vedere, che gli atti allegati a corredo della richiesta soddisfacevano le condizioni indicate all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Trattasi, a giudizio del Collegio, di questione che risulta assorbita da altra, preminente ragione di inammissibilità, che nel decreto impugnato è solo evocata e non compiutamente definita e che attiene, piuttosto, alla possibilità di estendere, in via analogica, la normativa in materia di affidamento terapeutico riabilitativo a dipendenze — quale quella indicata da ^(omissis), che attiene alla sfera sessuale — diverse da quella da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcol, espressamente indicate all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

La giurisprudenza di legittimità è, sul punto, consolidata nel ritenere che la natura eccezionale della disciplina riservata ai soggetti tossico o alcolodipendenti — che consente loro di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale a condizioni differenti, e complessivamente più ampie, rispetto alla generalità dei

condannati — osti in radice all'invocata applicazione analogica nei confronti di soggetti che siano affetti da altre dipendenze, seppure ad esse assimilabili.

Espressione di questo indirizzo sono, tra le altre, Sez. 1, n. 36709 del 15/06/2021, Greco, Rv. 282002, e Sez. 1, n. 29331 del 03/05/2016, Anglisani, Rv. 267415, relative a fattispecie in cui il condannato si era visto negare dal competente ufficio di Procura la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che, nel caso di specie, è stata invece disposta.

Tale ultima circostanza non giova, nondimeno, alla causa del ricorrente, attesa l'autonomia della scelta operata, in concreto, dal pubblico ministero, che non appare supportata da argomenti volti a mettere in dubbio la correttezza della contraria opzione, che, come detto, poggia su un indirizzo granitico e condiviso, ciò che autorizza, in assenza di un attuale contrasto interpretativo o anche solo dell'indicazione delle ragioni che dovrebbero supportare un eventuale ripensamento, la definizione del procedimento con decreto *inaudita altera parte* (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 27373 del 04/03/2021, Farchi, non massimata).

Il principio costantemente affermato in relazione alla sospensione dell'esecuzione appare, allora, senz'altro applicabile alla fattispecie, onde tangibile si palesa la manifesta infondatezza dell'istanza ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come del successivo ricorso per cassazione.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/04/2022.

Il Consigliere estensore

Daniela Cappuccio

Il Presidente

Stefano Mogini

